

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2012

recante deroga temporanea alle norme di origine di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione dello Swaziland con riguardo a pesche, pere e ananassi

[notificata con il numero C(2012) 2511]

(2012/213/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico ⁽¹⁾, in particolare l'allegato II, articolo 36, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 ottobre 2011 lo Swaziland ha chiesto, in conformità all'allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007, una deroga alle norme di origine stabilite nello stesso allegato per l'anno 2012. L'11 gennaio 2012 lo Swaziland ha presentato informazioni complementari a corredo della propria richiesta. La richiesta riguarda un quantitativo totale di 800 tonnellate di pesche e/o pere in gelatina di frutta dei codici NC ex 2007 99 97 e miscugli di pesche e/o pere e/o ananassi in succo di frutta del codice NC ex 2008 97 98
- (2) Lo Swaziland ha segnalato di non essere in grado di soddisfare le norme sul cumulo dell'origine di cui all'allegato II, articolo 6, del regolamento (CE) n. 1528/2007. Non producendo né pesche né pere, lo Swaziland attinge al limitrofo Sud Africa per la produzione di pesche non originarie a cubetti in succo non zuccherato dei codici NC ex 2008 70 92 e 2008 70 98 e di pere a cubetti in succo non zuccherato del codice NC ex 2008 40 90. Tuttavia, a norma dell'allegato II, articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1528/2007, i prodotti finali sono esclusi dal cumulo con il Sud Africa. Occorre quindi concedere una deroga temporanea. Affinché lo Swaziland possa sfruttare a pieno i quantitativi concessi, è opportuno prevedere la retroattività della deroga temporanea al 1° gennaio 2012.
- (3) Una deroga temporanea alle norme di origine di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 non reca grave pregiudizio a un'industria affermata dell'UE, purché siano rispettate talune condizioni relative ai quantitativi, alla sorveglianza e alla durata.

- (4) La concessione di una deroga temporanea a norma dell'allegato II, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1528/2007 appare pertanto giustificata.
- (5) È di conseguenza opportuno concedere per un anno allo Swaziland una deroga per 800 tonnellate di pesche e/o pere in gelatina di frutta dei codici NC ex 2007 99 97 e miscugli di pesche e/o pere e/o ananassi in succo di frutta del codice NC ex 2008 97 98.
- (6) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾ stabilisce le regole relative alla gestione dei contingenti tariffari. Ai fini di una gestione efficiente, condotta in stretta collaborazione tra le autorità dello Swaziland, le autorità doganali degli Stati membri e la Commissione, è necessario che le suddette regole si applichino ai quantitativi importati in virtù della deroga concessa con la presente decisione.
- (7) Per consentire un controllo efficace delle modalità di applicazione della deroga, è necessario che le autorità dello Swaziland comunichino periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sui certificati di circolazione EUR.1 rilasciati.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 e a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del medesimo allegato, le pesche e/o pere in gelatina di frutta dei codici NC ex 2007 99 97 e i miscugli di pesche e/o pere e/o ananassi in succo di frutta del codice NC ex 2008 97 98, nella cui produzione sono impiegate pesche non originarie a cubetti in succo non zuccherato dei codici NC ex 2008 70 92 e ex 2008 70 98 e pere a cubetti in succo non zuccherato del codice NC ex 2008 40 90, sono considerati originari dello Swaziland alle condizioni specificate agli articoli da 2 a 5 della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 riguarda i prodotti e i quantitativi indicati nell'allegato, provenienti dallo Swaziland e dichiarati per l'immissione in libera pratica nell'Unione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012.

Articolo 3

I quantitativi indicati nell'allegato della presente decisione sono gestiti a norma degli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

Le autorità doganali dello Swaziland adottano le disposizioni necessarie per garantire il controllo quantitativo delle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1.

Tutti i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati dalle suddette autorità in relazione ai prodotti di cui all'articolo 1 recano un riferimento alla presente decisione.

Prima della fine del mese successivo a ciascun trimestre le autorità competenti dello Swaziland trasmettono alla Commis-

sione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 a norma della presente decisione e i numeri d'ordine di detti certificati.

Articolo 5

Nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione figura la seguente dicitura:

«Derogation — Implementing Decision 2012/213/EU».

Articolo 6

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2012

Per la Commissione

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione

 ALLEGATO

| Numero d'ordine | Codice NC | Designazione delle merci | Periodo | Quantità |
|-----------------|---------------|---|---------------------|----------|
| 09.1628 | ex 2007 99 97 | Pesche e/o pere in gelatina di frutta | 1.1.2012-31.12.2012 | 800 t |
| | ex 2008 97 98 | Miscugli di pesche e/o pere e/o ananassi in succo di frutta | | |